

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 1, voce *Acque (Magistrato delle)*, pagg. 35-36.

(...)

ACQUE (Magistrato delle). La materia delle acque spettava un tempo all'Eccelso Consiglio di X, ed anche al Senato, come si raccoglie da alcuni decreti su tal proposito; V. Vettor Sandi, *Storia civile, part. 3, vol. 1, pag. 69*. Nell'anno 1415, furono eletti sei Savii per la soprintendenza alla laguna, porti e lidi; il numero di questi poscia si ristresse, e nell'anno 1501 si decretò la creazione d'un magistrato di tre, riservato il titolo di Savii, presi dal corpo dell'Eccell. Senato; furono eletti questi dall'Eccelso Consiglio di X, sino al 1551, nel qual anno passò la loro elezione nel Consiglio di Pregadi; e la loro durata è di mesi ventiquattro.

Nel 1505 si creò un collegio solenne, che ai casi, e tempi determinati si dovesse radunare per deliberare, ed eseguire le deliberazioni insieme con questo Magistrato. Ne'suoi principii era composto di soli XV, tutti del corpo del Senato; indi furono accresciuti al numero di XXV, e nel 1543 si ampliò sino a quello di 75, traendone quaranta dal Senato, da tutto il pien collegio con la presidenza del Doge, unendo i Savii ordinarii alle acque, tre Esecutori (già creati nel 1530 dal Consiglio di X, per dare esecuzione a ciò, che deliberavano i Savii, concedendo a' medesimi la facoltà di poter entrar in Senato, ma senza voto) gli Avogadori di Comun, e i tre capi del Consiglio di 40 al Criminal, tra' quali 50 solamente godevano della prerogativa del voto, cioè oltre i quaranta del Senato, il Doge, Consiglieri e Capi di 40; finalmente vi furono aggiunti nel 1671 i tre Savii agli Ordini. Anche ai nostri giorni si raduna questo collegio nelle principali emergenze.

La magistratura alle acque non può essere sostenuta da que' nobili, che hanno beni, o altro, che possa aver relazione colla laguna, e quelli, che sono espulsi del Senato, quando si tratti d'affari ecclesiastici.

Ha il Magistrato suddetto anche giurisdizione criminale nella materia di laguna; anzi talvolta ha facoltà di usar del rito, ed autorità del Consiglio di X nei casi violenti di tagli d'argini e fiumi, intestature ec.

Consiglio di X nei casi violenti di tagli d'argini e fiumi, intestature ec.

Per poter opportunamente provvedere ai disordini delle acque, e specialmente dei fiumi, fu eletto nel 1542 un pubblico matematico soprintendente generale alle acque tutte dello Stato. A questo commettesi dal Magistrato d'informare, e rispondere in voce, ed in iscritto, onde poi poter riferire al Senato sopra le occorrenze di regolazioni d'acque, ripari, provvedimenti, ripieghi d'intorno alla laguna, porti, fossi, lidi e fiumi. Esso soprintendente ha i suoi subalterni pratici col nome di protti, viceprotti, cioè periti.

Invigila il Magistrato medesimo, che non siano ridotti a coltura luoghi boschivi di quà dal Tagliamento, senza la debita licenza; ha pure facoltà di venderè terrenò con titolo pubblico nelle alluvioni del Po, e della Piave.

Rilasciano le stampe dette di taglio, colle quali si accompagnano tutte le lettere delle corti, che si spediscono ai reggimenti. Finalmente sono giudici sopra le differenze, che nascessero fra Schiavoni, rapporto ai loro stazii sopra la loro riva, che vengono concessi da questo Magistrato.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Savi, Esecutori, Collegio, Aggiunto, Inquisitore alle Acque*, pagg. 155-156.

SAVI ESECUTORI, COLLEGIO, AGGIUNTO, INQUISITORE ALLE ACQUE

L'importantissima materia del regolamento delle acque della Laguna fu nei primi tempi affidata al Piovego e ai Provveditori di comune. Dal sec. XIV, però, data la delicatezza delle funzioni in questo campo, che involgeva, come si sa, la sicurezza militare della Dominante, se ne occupò il Consiglio dei Dieci e il Senato, o direttamente o a mezzo di Commissioni straordinarie. Avendo queste fatte buona prova, nel 1501, il Consiglio dei Dieci creò un organo ordinario e permanente di tre membri presi dal Senato, col titolo di Savi. Nel 1551, in coerenza a quel movimento legislativo veneziano diretto a limitare lo strapotere dell'Eccelso Consiglio, l'elezione di questi magistrati fu avocata al Senato.

Prima, però, nel 1505, la Repubblica aveva ritenuto necessaria la formazione di un Collegio solenne, a cui fosse affidata la decisione delle più importanti deliberazioni in materia. Questo Collegio fu composto in origine di 15 senatori; nel 1531, il numero di questi fu portato a 25. Ma, nel 1543, si venne ad un'altra riforma: parteciparono a quel Collegio, infatti, 40 senatori, tutti i membri del Pien Collegio sotto la presidenza del Doge, i tre Savi alle acque, i tre esecutori di cui dirò, e gli Avogadori di Comune. Al posto dei capi del Consiglio dei X, poi, parteciparono, alle deliberazioni i Capi della Quarantia criminale. I membri del Collegio venivano nominati dal Collegio stesso; esso doveva riunirsi una volta almeno ogni settimana; e dal 1578 dovette convocarlo il Doge. Si noti infine, che, nel 1671, si dette ingresso nel Collegio anche ai Savi agli Ordini.

Accanto a questi due organi si pone, sin dai primi tempi, un Esecutore, aggiunto ai 3 Savi: nel 1530, il Consiglio dei X ordinò che se ne nominassero 3, e se ne riserbò l'elezione; la quale gli fu tolta, nel 1582, dal Maggior Consiglio, che se l'attribuì.

E, nel 1678, il Senato creò un Inquisitore, incaricato di istruire processi con lo stesso rito del Senato. Tale funzione, affidata, fino al 1709, a quest'apposito organo, fu da quest'anno incarico di uno dei tre Savi. L'Inquisitore ritorna a essere eletto, però, nel 1745, e a lui, dopo qualche anno (1754), fu completamente affidata la riscossione dell'imposta del 5% sui trasferimenti a titolo gratuito, di cui ora si parlerà (il che si diceva a Venezia pagar l'acque).

A render completa la esposizione, è da ricordarsi che, nel 1542, si trova istituito un pubblico matematico, con alle sue dipendenze un certo numero di periti (Proti e Vice-Proti), incaricato di dare pareri al Magistrato in materia di argini, regolamenti, porti, fiumi e lidi, ecc., oralmente o per iscritto.

La competenza di questi organi fu di grande importanza: la buona tenuta delle acque lagunari, dei lidi (dal 1520 fino a quest'anno tale materia fu affidata ai Provveditori al Sal), dei fiumi che sfociavano nella laguna fu loro affidata. Ebbero essi anche giurisdizione criminale; anzi, in alcuni casi, come taglio di argini di fiumi, intestadure, impedimento al corso delle acque, poterono servirsi del rito del Consiglio dei X.

Ma fra le più importanti competenze dei Savi è da ricordarsi l'esazione a loro affidata del 5% su tutti gli acquisti a titolo gratuito (eredità, legati, donazioni, ecc.).

Sarebbe troppo lungo, e fuori del prefisso compito, di enumerare qui tutte le disposizioni del Senato in materia. Norme si ebbero nel 1565 (si dichiararono esenti dall'imposta le eredità da padre, madre, fratello, sorella, avo, ava, marito e moglie), nel 1572 (si chiari il decreto precedente), nel 1573 (esenzione a favore dei legati *ad pias causas*, che non eccedessero i 200 ducati, e di quelli ordinari non superiori ai 5), nel 1574 (si sottoposero alla imposta anche le grazie, pensioni e cariche conferite dal governo).

Nel 1617, l'imposta fu estesa alle città soggette sia di Terraferma che da Mar, e, nel 1619, si emisero nuove disposizioni a riguardo.

Numerose altre norme, ad evitare le frodi, furono emanate nel 1655, nel 1663, nel 1718, 1719, 1726, 1729, 1732 e infine nel 1745. Interessa ricordare qui soltanto che, nel 1619, fu fatto obbligo al Cancellier Grande e ai Cancellieri Inferiori di ordinare ai notai la presentazione di copie di tutti i testamenti.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, *Archivio di Stato di Venezia*, pagg. 877-1148, voce *Savi ed Esecutori alle Acque e Collegio alle Acque*, pagg. 958-959.

Savi ed Esecutori alle acque e Collegio alle acque, regg., filze e bb. 963 (1415- 1797, con docc. in copia dal 1096 e docc. fino al 1806). Inventario e inventari analitici parziali con indici onomastici e geografici fine sec. XIX; schedatura e fotoreproduzione dei disegni.

La materia delle acque, articolata nella tradizionale tripartizione, laguna, lidi, fiumi era volta soprattutto alla preservazione della laguna, condizione essenziale alla difesa militare; la salubrità e l'esistenza stessa di Venezia fu dapprima gestita, secondo le direttive dei consigli (maggior consiglio, quarantia, senato), da vari magistrati nell'ambito delle rispettive competenze: in particolare il **piovego** e gli uffici che lo precedettero, i provveditori di **comun**, gli ufficiali al lido, i provveditori al **sal** quanto al finanziamento delle difese a mare. All'occorrenza venivano elette commissioni di savi e speciali provveditori per questioni specifiche o più generali; questi si susseguirono in serie pressoché ininterrotta verso la fine del Quattrocento. Il consiglio di dieci, in precedenza meno interessato, intervenne decisamente in argomento agli inizi del Cinquecento con l'istituzione, il 7 ag. 1501, dei savi alle acque quale organo stabile, primo nucleo del vero e proprio magistrato, il cui assestamento si protrasse per tutta la prima metà del secolo e oltre, anche in conseguenza del difficile equilibrio tra senato e consiglio di dieci, ripetutamente alternatisi nell'elezione dei suoi componenti, **fino** alla correzione del consiglio di dieci nel 1582 (4 nov., maggior consiglio). Il 18 genn. 1531 il consiglio di dieci affiancò ai savi gli esecutori.

Il 19 mag. 1505 esso aveva istituito il collegio alle acque, organo composito, dotato di poteri normativi superiori a quelli dei vari collegi esistenti in altri settori e della capacità di autoregolamentazione e autorinnovazione quanto ai membri elettivi. Soppresso dieci anni dopo (30 mar. 1515, consiglio di dieci), questo fu ripristinato nel 1530 (17 dic., consiglio di dieci) e ampliato nel 1532 (12 genn., consiglio di dieci) e nel 1544 (26 genn., consiglio di dieci).

Organi particolari, alle dipendenze o in appoggio al magistrato furono ancora eletti in situazioni specifiche (rotte, alluvioni, regolazioni dei fiumi). Nel corso del Sei-Settecento vi fu spesso un inquisitore, scelto all'interno o al di fuori del magistrato, competente soprattutto in campo finanziario, non solo per il controllo e la repressione degli abusi, ma anche per incrementare la riscossione dei tributi da quello direttamente gestiti. A tale scopo si eleggeva talora un savio aggiunto (12 giu. 1728, senato), che nel 1731 (15 nov., senato) ebbe l'unica incombenza di sovrintendere al **quintello** (imposta del 5% sulle eredità e legati, una delle principali fonti di finanziamento del magistrato) con titolo di inquisitor aggiunto e con proprie serie archivistiche, vedi Inquisitorato alle acque, p. 960.

L'efficacia dell'azione del magistrato alle acque attraverso i vari organi che lo costituivano – e grazie alle peculiari attribuzioni del collegio – dipendeva dalla possibilità di una gestione unitaria dell'intero bacino idraulico dei fiumi convergenti sulla laguna e dalla competenza generale esercitata nel settore, estesa (almeno entro certi limiti) al campo politico, legislativo, amministrativo, tecnico e finanziario, con giurisdizione sia civile che criminale fino alla pena di sangue con il rito del senato o del consiglio di dieci. Sul piano tecnico, esso disponeva di congrue strutture e poteva ricorrere in ogni momento a consulenze straordinarie. Nel 1721 (18 genn., senato) fu creato per Bernardino Zandrini, uno dei sommi idraulici del tempo, lo speciale ufficio di pubblico matematico.